



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 547

TAGLIO DEFINITIVO DEI FONDI PER LA SICUREZZA SISMICA OSPEDALIERA DECISO DAL GOVERNO MELONI, LA REGIONE CHIEDA UN INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINARE LA COPERTURA DEI FONDI E PREVENIRE DANNI INGENTI CON CHIUSURA DI REPARTI

presentata il 14 maggio 2024 dalla Consigliera Baldin

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- il 21 luglio 2020, in risposta alla crisi pandemica, il Consiglio europeo deliberava l'istituzione del Next generation Eu (NgEu), stanziando circa 806 mld per i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza;
- il 5 maggio 2021 il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato pubblicato e trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea: si articola in 6 missioni e, segnatamente, la n. 6 assume la materia della Salute, inoltre, per finanziare ulteriori interventi, il Governo italiano approvava il Piano Nazionale Complementare (PNC);
- il Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato col decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito nella legge n. 101/2021, ha finanziato all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) il programma «*Verso un ospedale sicuro e sostenibile*», appostando centinaia di milioni di euro fino all'esercizio 2026;
- la Giunta regionale veneta con proprio provvedimento – la delibera n. 1559/2022 – rivedeva il piano di finanziamento della edilizia sanitaria utilizzando pro quota questi finanziamenti anche per la sanità in zone di montagna e pedemontane con maggior rischio sismico;
- il Governo Meloni con il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*” ha tagliato, con l’art. 1 comma 13, oltre 1,2 miliardi di euro per l’ammodernamento degli ospedali riferibili al programma «*Verso un ospedale*

sicuro e sostenibile», ponendo le Regioni che hanno già programmato le risorse per l'edilizia ospedaliera in una situazione di oggettiva difficoltà;

- il taglio è stato scaricato sul fondo ordinario di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 lasciando fuori incomprensibilmente le Province autonome e la Regione Campania;

CONSIDERATO CHE:

- il taglio ha determinato la convocazione urgente della Conferenza delle Regioni che ha prodotto un documento unanime di protesta degli assessori alla sanità;

- la Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha sentito la delegazione ufficiale della Conferenza delle Regioni, in sede referente per la conversione del citato decreto-legge n. 19/2024 ed essa si è detta allarmata per il taglio di fondi del PNRR relativi a opere per la sicurezza sismica o in generale per la sicurezza delle strutture ospedaliere, ritenendo il taglio inaccettabile proprio per la destinazione mirata dei fondi;

- le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti nella memoria al decreto-legge inviata alla Commissione Bilancio non condividevano lo spostamento della copertura a fondi nazionali, non comprendevano la scelta di esentare dallo spostamento le due regioni citate e, ancor più radicalmente, criticavano il rinvio della realizzazione del programma che incideva su programmi regionali già avviati (*cf.* pagg. 11-12 mem. cit.);

- la Camera approvava la legge di conversione del decreto-legge n. 19/2024 in data 12 aprile u.s. senza modifiche di rilievo all'art. 1 comma 13, nonostante la presentazione e la bocciatura di emendamenti di deputati di Gruppi parlamentari di maggioranza e la presa di posizione pubblica di Presidenti di Giunta regionale della stessa area politica, su tutti, il Presidente calabrese Roberto Occhiuto;

RITENUTO CHE:

- la legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito il decreto-legge n. 19/2024, ha svuotato un obiettivo strategico per il PNRR quale quello di modernizzare anche in Veneto le strutture ospedaliere più fatiscenti;

- alcuni interventi finanziati possono essere già cantieri in corso o avere già gare assegnate, quindi l'art. 1 comma 13 può aver prodotto obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non sostituibili con i fondi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

- la rimodulazione del finanziamento già accordato, in cantieri di strutture ospedaliere per l'antisismica già avviati, può provocarne il fermo, con rilevanti ricadute tecnico-giuridiche-economiche a carico della Regione che ha sottoscritto gli affidamenti;

- viene lesa in questo modo il diritto alla salute dei cittadini in particolare per le strutture di diagnosi e cura situate in zone sismiche come classificate dalla DGR n. 244/2021;

impegna la Giunta regionale

a proporre un incontro urgente, attraverso la Conferenza delle Regioni, tra tutti gli organi di governance del PNRR per ripristinare la copertura con fondi europei del programma *«Verso un ospedale sicuro e sostenibile»* reintroducendo la disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge n. 56/2024.